

**Capitolo 6 : REGOLAMENTO ATTUATIVO**  
**DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI**  
**per gli alunni della scuola secondaria di I grado**

**Art. 1: Premessa**

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

**Art. 2: Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi correttivi.**

**S1.** Richiamo verbale.

**S2.** Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente.

**S3.** Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente o del Dirigente Scolastico.

**S4.** Consegna (ricerca, approfondimento, ecc.) da svolgere in classe, significativa e commisurata.

**S5.** Consegna (ricerca, approfondimento, ecc.) da svolgere a casa.

**S6.** Ammonizione scritta sul registro elettronico personale del docente.

**S7.** Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, con presa visione da parte del Dirigente Scolastico.

**S8.** Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, con nota del Dirigente Scolastico in conseguenza della quale si predispone un incontro con la famiglia.

**S9.** Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni.

**S10.** Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

**S11.** Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni con o senza esclusione dello scrutinio finale

### **Art. 3: Soggetti competenti ad infliggere la sanzione**

- Il singolo docente (o il Dirigente Scolastico) può irrogare le sanzioni da S1. a S8.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti (esclusi i rappresentanti dei genitori).
- La sanzione S11. è irrogata dal Consiglio d'Istituto dopo la proposta del Consiglio di Classe.

### **Art. 4: Modalità di irrogazione delle sanzioni**

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1. a S8.;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori o chi esercita la patria potestà per S9. S10. e S11.

Per le sanzioni S9., S10. e S11. i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Nel caso in cui i genitori non possano essere presenti, il Dirigente Scolastico, su richiesta dei medesimi, potrà nominare un delegato che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, né dell'eventuale delegato.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

### **Art. 5: Mancanze da sanzionare**

- Ritardi ripetuti.
- Ripetute assenze saltuarie.
- Assenze periodiche.
- Assenze o ritardi non giustificati.
- Mancanza del materiale occorrente.
- Non rispetto delle consegne a casa.
- Non rispetto delle consegne a scuola.
- Disturbo delle attività didattiche.
- Uso non consentito del telefono cellulare.
- Danni ai locali e alle suppellettili e al materiale della scuola.
- Comportamento irrispettoso nei confronti degli altri.
- Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri.
- Violenze psicologiche verso gli altri.
- Violenze fisiche verso gli altri.
- Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

Quando le mancanze sono reiterate e dopo diverse ammonizioni scritte il Consiglio di classe può prevedere l'esclusione dalla partecipazione ad attività didattiche (corsi, laboratori, uscite, viaggi d'istruzione).

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno (singolarmente o collettivamente) e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Le sanzioni vengono annotate in ordine cronologico su apposito registro, sul quale viene apposta la firma del docente che irroga la sanzione e la controfirma del Dirigente Scolastico.

## **Art. 6: Organo di garanzia e impugnazioni**

L'Organo di Garanzia (OG) istituito all'interno della scuola è composto da cinque componenti effettivi:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede
- n. 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto
- n. 2 genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i genitori degli alunni della Scuola Secondaria

Per le componenti docenti e genitori, l'OG può designare anche i membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di incompatibilità.

Contro le sanzioni disciplinari S9. S10. S11. è ammesso ricorso presentato mediante istanza scritta o via PEC dai genitori dell'alunno o da chi esercita la patria potestà, all'OG che decide in via definitiva.

Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre 15 giorni dall'erogazione della sanzione

-l'OG è convocato dal Presidente con preavviso di 3 giorni; in caso di urgenza motivata la convocazione può avvenire il giorno prima

- ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire gli atti, le testimonianze, e tutti gli elementi utili all'analisi dell'istanza inoltrata

-per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti

- deve essere redatto un verbale scritto di ogni seduta da parte di un segretario nominato dal Presidente

-le delibere devono essere sancite da una votazione, il cui esito numerico sarà citato sul verbale; non è ammessa astensione, la decisione è a maggioranza

- l'OG può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile e comunque secondo il principio della proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso

- le decisioni dell'OG devono essere assunte entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso

-l'esito del ricorso deve essere comunicato alle parti interessate sempre per iscritto

- tutti i componenti dell'OG sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento attuativo dello Statuto degli studenti.

Sono casi di incompatibilità per il docente: aver erogato la sanzione disciplinare, essere testimone del fatto contestato.

Sono casi di incompatibilità per i genitori: aver presentato ricorso, essere stato testimone del fatto contestato.

## **per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia**

**Art. 7:** Per quanto riguarda la **scuola dell'infanzia** ogni comportamento non corretto deve essere affrontato dal punto di vista prettamente educativo; possono essere adottati rimproveri commisurati all'età e attenti alla delicata e sensibile fase evolutiva del bambino, con un diretto coinvolgimento delle famiglie.

Per quanto riguarda la **scuola primaria**, premesso che la sanzione rivolta agli alunni deve sempre avere un valore educativo, essa deve sempre essere argomentata, esposta e accompagnata da esemplificazioni di carattere positivo. Le sanzioni possono prevedere:

- richiami verbali impartiti dai docenti e/o dal Dirigente Scolastico
- riflessioni collettive guidate dagli insegnanti su quanto accaduto
- esclusione da momenti di gioco o da altre attività ricreative
- ammonizioni riportate sul registro elettronico impartite dai docenti e/o dal Dirigente Scolastico
- convocazione della famiglia per ottenere una collaborazione educativa
- allontanamento dalla classe per un giorno, con permanenza a scuola e svolgimento di attività di studio individualizzate (a cura dei docenti della stessa classe) con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dell'episodio verificatosi.
- obbligo di svolgere attività sociali utili alla comunità scolastica (ad esempio sistemazione degli ambienti danneggiati: aule, banchi, giardino, ecc.).
- l'esclusione da viaggi d'istruzione, laboratori facoltativi o altri eventi organizzati dalla scuola.

Nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari si prevede la sospensione dell'alunno con obbligo di frequenza. Tale decisione spetta al consiglio di classe con votazione unanime.

## **Art. 8: Azioni scorrette sanzionabili**

- Ritardi ripetuti
- Uscite anticipate ricorrenti
- Frequenza irregolare
- Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici
- Mancanza di materiale per svolgere le attività
- Disturbo della lezione
- Comportamenti lesivi della dignità altrui
- Non rispetto del materiale altrui
- Utilizzo scorretto delle attrezzature e delle strutture con conseguenti danneggiamenti
- Uso di cellulari e altri dispositivi elettronici
- Introduzione nella scuola di materiali non pertinenti alle attività.